

- GIUDICE DI PACE DI MODENA - 17-09-2019 - N. 832 -
- EST. DOTT. SSA PACIELLO -
- FORNITURE DI GAS - MANCATO PAGAMENTO -
- DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE -
- PRESCRIZIONE EX ART. 2948 N. 4 C.C. -
- ECCEZIONE -
- FIDATEZZA -
- REVOKA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO -

SENT. Nr. 832, 19
REP. Nr. 1359, 19

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Monica Paciello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 222/19 del ruolo generale.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2666/18

Promossa da:

- C.F. - nato in Romania

il e residente in Castelfranco Emilia (MO), Via

rappresentato e difeso anche disgiuntamente in
forza di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione
dall'avv. Fabrizio Fiorini e dall'avv. Annalisa Bova, entrambi del Foro
di Modena ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Modena, Via Emilia Est n. 18;

OPPONENTE

contro

S.p.A. C. F. - con sede legale in Roma,

, che agisce a mezzo del procuratore

speciale S.p.A. in persona del legale rappresentante

pro tempore amministratore delegato dott. , con

sede legale in Roma, C.F. e P.IVA

giusta procura speciale per atto notaio Atlante di Roma del 22.3. 2018 (rep. n. : racc. n. , rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Gianluca Mancini del Foro di Roma e dall'avv. Pasquale Muto del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Reggiolo (RE), Via Bandini n. 29;

OPPOSTA

Conclusioni per l'opponente:

Adversis reiectis, Voglia l'Ill. mo Giudice di Pace adito, così decidere;

accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, pertanto, voglia revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 4869/18 n. D.I. 2666/18, emesso in data 7.11.18; accertare e dichiarare la incompletezza della documentazione allegata al decreto ingiuntivo oggi opposto e, pertanto, voglia revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 4869/18 n. D.I. 2666/18 emesso in data 7.11.18, in quanto concesso solo sulla base di un estratto autentico del libro dei crediti e non anche sulle fatture di cui si chiede il pagamento;

accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva del credito azionato ex art. 2948 n. 4 c.c., e conseguentemente revocare il

decreto ingiuntivo n. R.G. 4869/18 n. D.I. 2666/18 emesso in data 7.11.18, oggi opposto;

nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da

a S.p.A. poiché il sig.

ha comunicato il recesso dai contratti di fornitura nell'anno 2009 e pertanto nulla è dovuto ad 1. Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 4869/18 n. D.I. 2666/18 emesso in data 7.11.18, oggi opposto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni per l'opposta:

Piaccia al Giudice di Pace, contrariis reiectis, respingere l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2666 del 15 novembre 2018;

in subordine condannare il sig. al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 5.000,00.

Con vittoria di spese del giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2666/18 emesso dal Giudice di Pace di Modena in data 7.11.18 con il quale veniva ingiunto il

pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali e spese di procedura a fronte di fatture per fornitura di gas di cui all'estratto notarile del giornale dei crediti in contenzioso (cfr. doc. 2 monitorio).

L'udienza del 12.3.19 ex art. 318 c.p.c. veniva rinviata al 13.3.19.

L'udienza di 13.3.19 per legittimo impedimento del giudicante era rinviata al 20.3.19.

All'udienza del 20.3.19, erano presenti l'opponente personalmente e l'avv. Bova, la quale insisteva per l'accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate nell'atto introduttivo; nessuno, per l'opposta.

Rilevato che nel fascicolo di ufficio non era presente il fascicolo del monitorio, rinviava all'udienza del 3.4.19.

All'udienza del 3.4.19, erano presenti l'opponente personalmente e l'avv. Bova, la quale si riportava a tutto quanto dedotto ed eccepito anche in relazione alle eccezioni preliminari.

Il Giudice di Pace, ritenuto opportuno decidere sulle eccezioni preliminari, fissava per precisazione conclusioni e discussione l'udienza del 19.6.19.

All'udienza del 19.6.2019, previo deposito di note conclusive e precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.



4

Motivi della decisione

L'opposizione va accolta in quanto fondata in fatto e in diritto e per l'effetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto deve essere pertanto revocato.

L'opponente ha stipulato con _____ S.p.A. un contratto di fornitura di gas naturale.

Con la presente opposizione eccepisce l'incompetenza per valore del giudice adito, l'incompletezza della documentazione a corredo del decreto ingiuntivo e la prescrizione del credito ex adverso azionato, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c. c.

Quanto all'eccezione di incompetenza per valore, si osserva che la domanda è superiore ad € 5.000,00 perché il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per l'importo di € 5.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi di legge decorrenti per ciascuna fattura dalla data di scadenza sino al saldo.

Nel caso de quo, gli interessi legali sono anteriori alla proposizione della domanda e sommati con il capitale superano la competenza per valore.

Ne consegue che la domanda eccede la competenza per valore del giudice adito.

Ai sensi dell'art. 10 c.p.c. il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda.



Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Quanto all'incompletezza della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, la doglianza è fondata.

Si osserva che risulta allegato al ricorso in monitorio esclusivamente l'estratto autentico notarile del giornale dei crediti in contenzioso senza le fatture azionate.

Quanto alla prescrizione estintiva del credito, si rileva che l'eccezione è fondata.

Le ventuno fatture azionate risalgono al 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 mentre soltanto due al 2016.

Risulta *per tabulas* che il dritto di credito dell'opposta si è prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. che recita testualmente " *Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.*"

Nel presente giudizio di opposizione che è un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza/inesistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso in monitorio, la società opposta non ha assolto in alcun modo il proprio onere probatorio.

L'opposto – attore in senso sostanziale- non ha provato i fatti posti a sostegno della propria pretesa.

S.p.A. non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione.

Il credito della società opposta si è prescritto perché soggetto alla prescrizione breve quinquennale.

Per le considerazioni sopra esposte, va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.

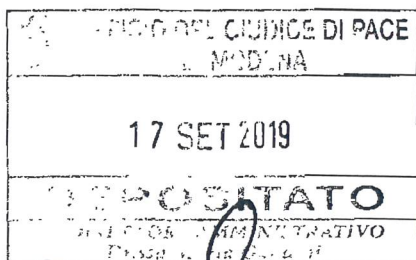
Le spese di lite – come liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza ex art. 91 l co. c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Modena, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2666/18 Ing. n. 4869/18 R.G.;
- Condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, che vengono liquidate in complessivi € 946,00 di cui € 76,00 per spese esenti, € 870,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Modena il giorno 13 settembre 2019



Il Giudice di Pace

Avv. Monica Paciello